



11 maggio 2015 (RM 1297/2015)

**MM 12/2015 concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di direzione scolastica concernenti le scuole comunali**

<b>1</b>	<b>Breve retrospettiva .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Nuova organizzazione .....</b>	<b>2</b>
2.1	Obiettivi della riorganizzazione.....	2
2.2	Convenzione.....	4
2.2.1	Art. 1 - Scopo.....	4
2.2.2	Art. 2 – Basi legali.....	4
2.2.3	Art. 3 – Comprensorio, sede.....	4
2.2.4	Art. 4 – Compiti del Comune sede .....	4
2.2.5	Art. 5 – Compiti dei Comuni e Consorzi convenzionati.....	5
2.2.6	Art. 6 – Regolamento d’istituto .....	5
2.2.7	Art. 7 – Compito del Comitato Consultivo di Coordinamento .....	5
2.2.8	Art. 8 – Compiti, oneri, lavoro e compiti della direzione .....	5
2.2.9	Art. 9 – Sedi di servizio e presenza.....	5
2.2.10	Art. 10 – Stipendi e rimborso-spese .....	5
2.2.11	Art. 11 – Finanziamento e ripartizione dei costi.....	5
2.2.12	Art. 12 – Responsabilità civile .....	6
2.2.13	Art. 13 – Estensione della convenzione .....	6
2.2.14	Art. 14 – Comprensorio scolastico .....	6
2.2.15	Art. 15 – Durata e disdetta.....	6
2.2.16	Art. 16 - Scioglimento.....	6
2.2.17	Art. 17 – Entra in vigore .....	6
2.2.18	Art. 18 – Riserva a nuova disposizione di legge.....	6
2.3	Incidenza finanziaria.....	7
<b>3</b>	<b>Conclusioni.....</b>	<b>7</b>
3.1	Attribuzione MM .....	7
3.2	Proposta di decisione .....	8
<b>4</b>	<b>Abbreviazioni .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Convenzione.....</b>	<b>9</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per approvazione la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di direzione scolastica concernenti le scuole comunali.

## **1 Breve retrospettiva**

L'attuale struttura direzionale scolastica è ancorata nella specifica Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 1996, però è stata ereditata dalle norme in vigore negli anni 50/60 del secolo scorso.

La scuola, come altre realtà, segue di pari passo l'evoluzione della società. La formazione, che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'individuo, necessita di riforme non solo nell'insegnamento in aula, ma anche in quella nell'ambito della direzione del corpo docenti. Questo permetterà di condurre una politica sugli orientamenti pedagogico-educativi mirati che non possono essere svolti dall'Esecutivo, in qualità di Autorità di nomina, perché non dispone di specifiche competenze.

## **2 Nuova organizzazione**

### **2.1 Obiettivi della riorganizzazione<sup>1</sup>**

L'attuale orientamento è frutto della decisione del Gran Consiglio datata 20 giugno 2013<sup>2</sup>, sulla base del messaggio governativo concernente la riduzione del numero di allievi nelle classi di scuola elementari, medie e generalizzazione progressiva delle direzioni negli istituti scolastici comunali o consortili.

Al momento del licenziamento del messaggio governativo, la figura del direttore era presente in numerosi istituti scolastici (44, di cui 29 a tempo pieno e 15 a metà tempo) e l'attività svolta copre buona parte delle sezioni di scuola dell'infanzia (71%), rispettivamente di scuola elementare (71%). Il direttore è un dipendente comunale e l'onere finanziario è interamente a carico del Comune.

La proposta del Consiglio di Stato è quella di completare la presenza territoriale di questa figura chiedendo a quei Comuni che non disponessero ancora di questa funzione direttiva di istituirla, di regola a tempo pieno, in collaborazione se del caso con i comuni vicini.

La presenza dei direttori consentirebbe di assicurare a tutti gli istituti comunali una conduzione scolastica adeguata e di sostenere il rinnovamento in atto e le modifiche che si prospettano con l'implementazione del Concordato HarmoS in Ticino. A partire dal 2015/16

---

<sup>1</sup> Messaggio n. 6713 del 14 novembre 2012

<sup>2</sup> BU 45/2013, 13 agosto 2013, pag. 356/358

infatti l'obbligo scolastico inizierà a quattro anni compiuti entro il 31 luglio (ev. deroga al 30 settembre su richiesta). Ciò significa che gli ultimi due anni della scuola dell'infanzia diventeranno obbligatori (il primo anno manterrà invece lo statuto facoltativo), i piani di studio saranno rinnovati, sono previste delle prove nazionali in determinate classi della scolarità, l'aggiornamento dei docenti dovrà essere intensificato ecc..

La figura dell'ispettore, di nomina cantonale, rimarrebbe comunque presente e assumerebbe soprattutto compiti di consulenza nei confronti dei direttori degli istituti comunali e di vigilanza generale. Si dovranno quindi precisare in modo esplicito i compiti dell'ispettore e quelli del direttore per evitare possibili doppioni.

Conseguentemente dovrà essere abolita la figura del "docente responsabile" presente in quei Comuni che non dispongono attualmente di un direttore d'istituto.

L'introduzione generalizzata della figura del direttore dell'istituto comunale comporterà quindi un adeguamento della Legge sulla scuola (art. 27) con l'abrogazione del cpv. 3 lett. d.) Per quei Comuni che non disponessero al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge di un direttore è predisposta una norma transitoria che concede loro un lasso di tempo ragionevole per adeguarsi alla modifica di legge. L'obiettivo per questi Comuni è in ogni caso di procedere alla nuova organizzazione direttiva prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/16.

Accanto a questa importante modifica legislativa si propone, come già discusso e condiviso nella scorsa legislatura dalla Piattaforma di dialogo Cantone/Comuni, la modifica dell'art. 31 della Legge della scuola. L'obiettivo è di assegnare ai direttori degli istituti comunali dei precisi compiti di consulenza e di vigilanza pedagogica. Oggi questi compiti spettano all'ispettore scolastico che, se del caso, può delegarli al direttore. Con la modifica di legge s'intende quindi attribuire al direttore questi ambiti d'attività non per delega bensì per espressa volontà del legislatore.

Come evidenziato in precedenza all'ispettore scolastico resta la vigilanza generale e pedagogica sul comprensorio di sua competenza, in modo da assicurare sul piano cantonale la coerenza delle scelte di politica scolastica riguardanti la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

## **2.2 Convenzione**

La LOC prevede che il Comune possa ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Nelle forme della legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o di decidere di parteciparvi. Queste sono:

- a) convenzione (art. 193 a);
- b) mandati di prestazione (art. 193 b);
- c) ente autonomo di diritto comunale (art. 193 c).

Oltre a ciò vi è anche la possibilità del consorzio retta dalla L. sul consorzio dei Comuni – RL 2.1.4.2.

Dopo le varie ponderazioni del caso sulla scelta della forma più consona da attuare, gli Esecutivi hanno optato per la convenzione. Questa soluzione permetterà di non creare un organismo sovracomunale per la gestione del servizio mantenendo, nel contempo, il controllo politico diretto sulle scelte che devono essere prese.

Il contratto si articola su 18 articoli. Qui di seguito diamo le spiegazioni del caso.

### **2.2.1 Art. 1 - Scopo**

Si definisce la natura del compito, che regola il funzionamento della direzione scolastica per gli ordinamenti di scuola dell'infanzia e scuola elementare.

### **2.2.2 Art. 2 – Basi legali**

Si indicano le leggi su cui poggia la convenzione.

### **2.2.3 Art. 3 – Comprensorio, sede**

Il principio di collaborazione avviene fra Comuni, ma anche fra Consorzi. Quest'ultimo aspetto è una visione futura, che permetterà di integrare anche il Consorzio scolastico SE alta Verzasca.

Il Comune di Gordola sarà il comune sede, il quale gestirà il servizio in collaborazione con gli altri Enti pubblici convenzionati.

### **2.2.4 Art. 4 – Compiti del Comune sede**

Si sono elencati in modo esaustivo, quali compiti ha il Comune sede. Importante per i Comuni e Consorzio convenzionati, è la partecipazione attiva nella gestione politica, mediante il Comitato di direzione.

L'esperienza acquisita nell'analogo organismo previsto nella gestione della Polizia intercomunale del Piano, porterà effetti positivi anche in questo contesto.

### **2.2.5 Art. 5 – Compiti dei Comuni e Consorzi convenzionati**

Si sono elencati in modo esaustivo, quali compiti avranno i Comuni e Consorzi.

Il cpv 2 enuncia il principio che gli enti convenzionati, per la propria popolazione scolastica, diano le medesime prestazioni. L'obiettivo persegue lo scopo che gli allievi abbiano le medesime opportunità, affinché la formazione non ne risenta.

Il cpv 3 introduce la figura del referente di sede. Il referente di sede è il "braccio destro" del direttore. Non ha competenze di direzione, ma si occuperà di coordinare le attività d'istituto, sulla falsariga dell'ex docente responsabile.

### **2.2.6 Art. 6 – Regolamento d'istituto**

Attualmente ogni istituto ha un proprio regolamento.

In considerazione del fatto che la nuova organizzazione sarà sotto un unico cappello, gli stessi dovranno essere armonizzati.

### **2.2.7 Art. 7 – Compito del Comitato Consultivo di Coordinamento**

Si stabilisce con quale frequenza annua, questo organismo politico codificato nell'art. 4, si riunirà.

### **2.2.8 Art. 8 – Compiti, oneri, lavoro e compiti della direzione**

Il cpv 1 stabilisce che il Direttore dirige gli Istituti scolastici convenzionati con la collaborazione dei referenti di sede.

Il cpv 2 istituisce la funzione di sostituto direttore.

Il cpv 3 enuncia il principio dei compiti della direzione, stabiliti dalle norme in vigore.

### **2.2.9 Art. 9 – Sedi di servizio e presenza**

Benché la sede della direzione sarà nel Comune sede, il direttore dovrà garantire le medesime prestazioni a tutti gli Istituti scolastici convenzionati.

### **2.2.10 Art. 10 – Stipendi e rimborso-spese**

Si stabilisce quali basi legali sono applicate per erogare gli stipendi e i rimborsi spese.

### **2.2.11 Art. 11 – Finanziamento e ripartizione dei costi**

La ripartizione dei costi, codificati nel presente disposto, fra i Comuni e Consorzi convenzionati avverrà al:

1. 50% in funzione del numero delle sezioni;
2. 50% in funzione del numero di allievi dei singoli Istituti scolastici al 1 settembre di ogni anno.

Questa suddivisione degli oneri è consona alle esigenze delle parti contraenti, perché prevede un carico finanziario proporzionale alla struttura scolastica dei singoli Istituti. Non da ultimo è di facile attuazione.

### **2.2.12 Art. 12 – Responsabilità civile**

Questo articolo è un'enunciazione della disposizione cantonale, che è in vigore già da diversi anni. Anche se fosse omessa non cambierebbe la natura delle possibili conseguenze, perché è applicabile anche agli Enti locali.

### **2.2.13 Art. 13 – Estensione della convenzione**

Tale norma dà la possibilità di integrare il Consorzio scolastico SE alta Verzasca (cfr. art. 3). Per cui si è inserita una norma, che prevede questa eventualità.

### **2.2.14 Art. 14 – Comprensorio scolastico**

Il cpv 1 determina il principio che ogni giurisdizione comunale sia un comprensorio scolastico a sé stante.

Il cpv 2 codifica l'eccezione al cpv 1, permettendo la migrazione scolastica da un comprensorio all'altro, ma in particolare per quella popolazione che vive a confine fra i due comparti.

### **2.2.15 Art. 15 – Durata e disdetta**

Come tutte le convenzioni, bisogna definire la durata e le modalità di disdetta.

### **2.2.16 Art. 16 - Scioglimento**

Questa norma codifica il principio della penale per i Comuni e Consorzi convenzionati, nel caso in cui dovessero disdire l'accordo.

La responsabilità del Comune è quella di dotarsi di una struttura che permetta di garantire il servizio, a seconda degli Enti convenzionati. Se la convenzione dovesse essere rescissa da uno di essi, di conseguenza anche la struttura costituita appositamente dovrà essere ridimensionata. Per cui l'Ente che l'ha disdetta, dovrà sopportarne i costi di riduzione.

### **2.2.17 Art. 17 – Entra in vigore**

Come tutte le convenzioni, bisogna definire l'entra in vigore.

### **2.2.18 Art. 18 – Riserva a nuova disposizione di legge**

Questa disposizione permette di adattare automaticamente la convenzione, nel caso in cui le norme di riferimento dovessero subire delle modifiche, senza passare obbligatoriamente a una successiva ratifica dei singoli legislativi comunali.

## 2.3 Incidenza finanziaria

stipendio direttore		CHF	117'502.00
valutazione oneri sociali	24%	CHF	<u>28'200.48</u>
totale costi con oneri sociali		CHF	<u><u>145'702.48</u></u>

### RIPARTO COSTO IN FUNZIONE DELLE SEZIONI (50%) E DEGLI ALLIEVI (50%)

Gordola	sezioni	SE	11 CHF	36'425.62	
		SI	4 CHF	13'245.68	
	allievi	SE	212 CHF	35'101.05	
		SI	88 CHF	<u>14'570.25</u>	<u>99'342.60</u>
Lavertezzo	sezioni	SE	5 CHF	16'557.10	
		SI	2 CHF	6'622.84	
	allievi	SE	97 CHF	16'060.39	
		SI	43 CHF	<u>7'119.55</u>	<u>46'359.88</u>
		CHF		<u><u>145'702.48</u></u>	

I costi di una direzione unica tra i Comuni di Lavertezzo e Gordola, con dati danno scolastico 2013-2014, incidono per un totale di CHF 146'000.— circa, con una ripartizione percentuale dei costi pari al 68% a carico del Comune di Gordola per complessivi CHF 99'000.— circa, e del 32% a carico del Comune di Lavertezzo, per complessivi CHF 46'000.— circa, ritenuta la ripartizione dei costi calcolati per il 50% in funzione delle sezioni e per il 50% in funzione degli allievi.

Così facendo si ottiene un costo bilanciato tra allievi e sezioni, garantendo al contempo una giusta spesa proporzionata all'impegno didattico del Direttore.

I costi dei referenti di sede restano a carico di ogni singolo Comune, in base alle decisioni del proprio organo Esecutivo.

Logicamente, in caso di adesioni future alla convenzione, la ripartizione effettiva dei costi sarà ricalcolata integrando i loro dati su sezioni e allievi.

## 3 Conclusioni

### 3.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione***  
***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### **3.2 Proposta di decisione**


Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler approvare:

1. la convenzione allegata al punto 5 del presente MM;
2. l'entrata in vigore all'1 settembre 2015 della convenzione di cui al punto 1 del dispositivo di risoluzione.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

### **4 Abbreviazioni**

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.



## CONVENZIONE

### CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL COMUNE DI LAVERTEZZO PER LA DIREZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE

- Scopo** **Art. 1** <sup>1</sup> Scopo della presente convenzione è il disciplinamento - riservati i disposti di legge superiore - di tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento relativi ad una Direzione scolastica congiunta.
- Basi legali** **Art. 2** <sup>1</sup> Le basi legali che regolano la presente convenzione sono ancorate:
- nella Legge cantonale della scuola del 1 febbraio 1990 e Regolamento d'applicazione del 19 maggio 1992;
  - nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e Regolamento d'applicazione del 3 luglio 1996;
- e relativi aggiornamenti.
- Comprensorio, sede** **Art. 3** <sup>1</sup> Viene istituita una direzione unica tra gli istituti scolastici (scuola dell'infanzia e scuola elementare) dei Comuni e Consorzi convenzionati.
- <sup>2</sup> Il Comune di Gordola assume la funzione di Comune sede.
- Compiti del Comune sede** **Art. 4** <sup>1</sup> Al Comune sede spettano i seguenti compiti:
- costituire ogni quattro anni il Comitato Consultivo di Coordinamento composto da un rappresentante di ogni Comune.  
Fanno parte del comitato i Capi Dicastero educazione dei Comuni e Consorzi;
  - assume il Direttore tenuto conto del rapporto dell'Ispettore scolastico, del preavviso del Comitato Consultivo di Coordinamento e della Commissione scolastica;
  - assume il personale amministrativo necessario al funzionamento della direzione;
  - vigila sul rispetto dei relativi capitoli d'oneri;
  - provvede al riparto degli oneri risultanti dalla presente convenzione.
- Compiti dei Comuni e Consorzi convenzionati** **Art. 5** <sup>1</sup> I singoli comuni e consorzi mantengono le loro competenze per quel che riguarda:
- tutti gli aspetti che esulano da quelli regolati nella presente convenzione;

<b>ti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la manutenzione/gestione/investimenti sulle proprie infrastrutture scolastiche;</li> <li>- il pagamento di eventuali compensi e i rimborsi-spese per i propri membri del comitato di direzione, secondo i disposti dei propri regolamenti comunali e consortili.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Per i servizi scolastici (refezione, doposcuola, ecc.), si impegnano a fornire le medesime prestazioni. I finanziamenti degli stessi, sono a carico dei singoli Comuni e Consorzi in base alla legislazione vigente.</p> <p><sup>3</sup> Designano il referente di sede, subordinato al Direttore.</p>
<b>Regolamento d'istituto</b>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Il Comitato Consultivo di Coordinamento preavvisa il regolamento d'istituto valido per le sedi scolastiche.</p> <p><sup>2</sup> L'entrata in vigore è determinata dalla ratifica dell'Ispettorato scolastico, dei Municipi e dei Consorzi.</p>
<b>Compito del Comitato consultivo di Coordinamento</b>	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Il comitato di direzione s'incontra di regola 2-4 volte all'anno per discutere sull'anno scolastico in corso e per preparare il nuovo anno scolastico.</p>
<b>Composizione, oneri e compiti della direzione</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup> La conduzione degli istituti scolastici è assicurata dal Direttore, coadiuvato dai referenti di sede.</p> <p><sup>2</sup> Il Comune sede, sentiti i Comuni convenzionati, affida la funzione del sostituto Direttore a uno dei referenti di sede, in caso di assenza dello stesso.</p> <p><sup>3</sup> I compiti specifici della direzione sono quelli codificati dalle Leggi/Regolamenti e dal capitolato d'oneri.</p>
<b>Sede di servizio e presenza</b>	<p><b>Art. 9</b> <sup>1</sup> La sede della direzione è nel Comune sede.</p> <p><sup>2</sup> La presenza regolare del Direttore in tutti gli istituti deve essere garantita e adeguata alle esigenze pedagogiche, didattiche e amministrative dell'attività scolastica.</p>
<b>Stipendi e rimborso-spese</b>	<p><b>Art. 10</b> <sup>1</sup> Al Direttore e al personale amministrativo è riconosciuto uno stipendio entro i limiti previsti della scala degli stipendi del Comune sede.</p> <p><sup>2</sup> Per il rimborso-spese fanno stato i disposti del regolamento dei dipendenti del Comune sede.</p>
<b>Finanziamento e ripartizione dei costi</b>	<p><b>Art. 11</b> <sup>1</sup> I costi del Direttore e del personale amministrativo derivanti dallo stipendio/indennità, dai relativi oneri sociali ed i rimborsi-spese, dalle gratifiche di anzianità ed ogni altra spesa legata a questa funzione, dedotti eventuali sussidi, saranno ripartiti fra i Comuni parte della convenzione proporzionalmente per il 50% in funzione del numero delle sezioni e per il 50% in funzione del numero di allievi dei singoli Istituti scolastici al 1 settembre di ogni anno.</p>

<sup>2</sup> Gli oneri per formazioni o attività promosse a favore dell'intero comprensorio e autorizzate dal Comune sede, vengono ripartiti in modo analogo.

<sup>3</sup> Vi è la possibilità di richiedere acconti ai Comuni e Consorzi convenzionati nel corso dell'anno.

**Responsabilità civile** **Art. 12** <sup>1</sup> Il Comune sede, risponde dei danni causati dal Direttore e dal personale amministrativo in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

**Estensione della convenzione** **Art. 13** <sup>1</sup> È possibile, da parte del Comune sede, convenzionarsi con altri Comuni e Consorzi che ne fanno richiesta.

<sup>2</sup> Il comitato di direzione esprime il suo parere in merito.

<sup>3</sup> Il nuovo Comune o Consorzio acquisisce tutti i diritti e doveri derivanti dalla convenzione.

**Comprensorio scolastico** **Art. 14** <sup>1</sup> Ogni comune o consorzio convenzionato mantiene di principio il proprio comprensorio scolastico.

<sup>2</sup> Al fine di ottimizzare dal punto di vista pedagogico-didattico e quindi dell'insegnamento le esistenti strutture scolastiche, all'interno dell'area convenzionata sono possibili spostamenti di allievi da un istituto all'altro, in particolare per quanto riguarda la popolazione scolastica residente nelle zone limitrofe tra comprensori.

**Durata e disdetta** **Art. 15** <sup>1</sup> La presente convenzione ha validità indeterminata.  
<sup>2</sup> Può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

**Scioglimento** **Art. 16** <sup>1</sup> I costi connessi allo scioglimento della convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune e Consorzio che ha inoltrato la disdetta.

**Entrata in vigore** **Art. 17** <sup>1</sup> La presente convenzione, riservata la ratifica da parte dell'autorità superiore, entra in vigore il 01.09.2015.

**Riserva a nuova disposizione di legge** **Art. 18** <sup>1</sup> È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

<sup>2</sup> I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.